



*Al Ministro
dello Sviluppo Economico*

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il *Codice delle assicurazioni private* che ha abrogato, tra gli altri, il d.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449, recante il *testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private*, e il regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, recante *approvazione del regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni private*;

VISTO il decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni in legge 18 febbraio 2009, n. 9, che, tra gli altri, ha abrogato il regio decreto legge 12 maggio 1938, n. 908, convertito in legge 19 gennaio 1939, n. 264, recante *modificazioni al trattamento di previdenza a favore del personale addetto alle gestioni appaltate delle imposte di consumo*;

VISTO il regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, recante il *regolamento per la previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo* e, in particolare, l'articolo 30, secondo cui le assicurazioni miste sulla vita e le capitalizzazioni finanziarie, contemplate nello stesso regolamento, sono state affidate all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, con le norme e modalità stabilite in apposita convenzione da stipularsi tra detto Istituto e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, con gestione contabile separata dalle altre assicurazioni;

VISTA la legge 14 febbraio 1963, n. 156, recante *disposizioni relative alla previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante *Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto* che, tra l'altro, ha abrogato le imposte comunali di consumo di cui al regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e al regio decreto 30 aprile 1936, n. 1138, nonché il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, recante *norme concernenti i servizi e il personale delle abolite imposte di consumo*;

CONSIDERATO che in base alla legge 6 dicembre 1971, n. 1036, concernente *proroga dell'entrata in vigore delle norme per l'applicazione dei nuovi tributi previsti dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825*, la gestione del fondo di previdenza per il personale addetto alle imposte di consumo è a stralcio, a norma del citato d.P.R. n. 649, del 1972, essendo il suddetto personale, già addetto alla riscossione, trasferito alle dipendenze dello Stato e/o delle



amministrazioni comunali;

VISTA la regolamentazione dei rapporti INA-INPS relativi alla gestione delle assicurazioni miste e capitalizzazioni finanziarie e della connessa liquidazione, di cui al citato articolo 30 e articolo 34, del regio decreto n. 1863 del 1939, determinata, prima, con la convenzione stipulata in data 31 maggio 1960, disdetta dall'INPS in data 28 dicembre 1964 e, successivamente, con l'accordo del 15 settembre 1980, modificato con l'atto aggiuntivo del 1987;

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni private e le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni in legge 8 agosto 1992, n. 359, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica;

VISTO l'art. 15, del citato decreto-legge n. 333, del 1992, che ha disposto la trasformazione in società per azioni, tra gli altri enti pubblici, dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni;

VISTO l'art. 14, comma 1, del citato decreto-legge n. 333, del 1992, in base al quale tutte le attività e i diritti attribuiti o riservati per legge o con atti amministrativi agli enti pubblici restano attribuiti a titolo di concessione ai medesimi soggetti;

VISTO l'atto a rogito del notaio Matilde Atlante del 24 settembre 1993 – rep. n. 7040, depositato presso la cancelleria del Tribunale di Roma il 30 settembre 1993, con cui è stata formalizzata la procedura di scissione parziale dell'INA S.p.A. con conseguente costituzione, con effetto dal 1° ottobre 1993, di Consap S.p.A., con sede legale in Roma, il cui capitale è interamente posseduto dal Ministero dell'economia e delle finanze;

CONSIDERATO che per effetto della su richiamata scissione Consap S.p.A. ha per oggetto sociale l'esercizio in regime di concessione delle attività già esercitate dall'INA S.p.A. dall'11 luglio 1992, tra le quali, la gestione a stralcio del fondo di previdenza del personale addetto alle imposte di consumo;

VISTO il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, n. 19742 del 4 febbraio 1994, con cui, a norma del citato articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 333, del 1992, sono stati regolati i



termini e le modalità di svolgimento della concessione attribuita in forza del citato art. 14, comma 1, dello stesso decreto-legge al concessionario e relativo alla gestione a stralcio del fondo di previdenza del personale addetto alle imposte di consumo;

VISTA la Convenzione relativa al Disciplinare della concessione per la gestione delle prestazioni di capitale a carico del Fondo di previdenza per il personale addetto alle imposte di consumo, approvato con il citato decreto del 1994 e, in particolare, il punto n. 2), secondo cui la concessione ha la durata di anni venti a decorrere dal 1°ottobre 1993, con facoltà di proroga da parte del concedente Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche ed integrazioni, recante *riforma dell'organizzazione del Governo*, nonché il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2006, n. 233, con cui sono state trasferite al Ministero dello sviluppo economico le competenze già attribuite al Ministero delle attività produttive che, a sua volta, era subentrato al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante *Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico* che, all'articolo 6, attribuisce alla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, compiti in materia di "servizi assicurativi", nonché la vigilanza, tra gli altri, su specifici Fondi gestiti da Consap;

VISTA la nota con cui il Ministero dello sviluppo economico, prima della scadenza del termine fissato dall'articolo 2) del Disciplinare, ha richiesto all'INPS, nonché a Consap, elementi ed informazioni utili al fine di valutare l'opportunità di esercitare la facoltà di proroga ivi prevista, in presenza di ulteriori posizioni attive con diritto di accesso al fondo, ovvero in presenza di procedure comunque pendenti a qualunque titolo a carico del medesimo fondo a stralcio;

VISTA la nota di Consap S.p.A. con cui, in riscontro alle richieste del Ministero, si rappresenta la necessità di proseguire ulteriormente la gestione a stralcio del citato fondo, al fine di definire le posizioni attive ancora presenti (in numero di 22, circa) e quelle pendenti in giudizio alla data dell'1 ottobre 2013



(in numero di 17, circa); nonché la nota INPS con cui si prende atto della necessità di garantire la continuità delle prestazioni a carico del Fondo stesso, e, in attesa della definizione di una nuova convenzione conseguente all'esercizio del potere di proroga ministeriale, si determina un meccanismo *medio tempore* sostitutivo dell'accordo del 1980;

VISTO l'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che consente alle Amministrazioni dello Stato cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, di affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che svolgono le proprie attività quasi esclusivamente nei confronti delle amministrazioni dello Stato. La medesima disposizione prevede che gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai predetti fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi;

CONSIDERATO che Consap risponde alle predette caratteristiche ed è già affidataria di numerosi servizi pubblici in materia assicurativa affidati per legge o con provvedimenti del Ministero dello sviluppo economico o con convenzioni, nonché di attività strumentali ed operative relative alla gestione delle stesse;

RITENUTO di dover quindi esercitare la facoltà prevista dal citato punto n. 2) della Convenzione relativa al Disciplinare approvato con il richiamato decreto ministeriale n. 19742 del 1994, alla luce della volontà concordemente espressa nelle citate note di garantire la continuità delle prestazioni a carico del Fondo e, conseguentemente, approvare un nuovo disciplinare con cui prorogare gli effetti della concessione già esercitata dall'INA prima e, da Consap, poi, al fine di permettere l'esercizio della gestione a stralcio fino al completo esaurimento delle posizioni attive e dei rapporti pendenti



DECRETA

Art. 1

1. E' approvato il disciplinare, che fa parte integrante del presente decreto, in cui è prevista la proroga della concessione operante dal 1° ottobre 1993, in favore di Consap S.p.A., concernente la gestione a stralcio del Fondo di previdenza del personale addetto alle imposte di consumo, di cui in premessa, già attribuita, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni nella legge 8 agosto 1992, n. 359, all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni – INA S.p.A., dall'11 luglio 1992 e, dal 1° ottobre 1993, alla Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici – Consap S.p.A., con sede in Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Roma, 12 gennaio 2016

IL MINISTRO
F.to Federica GUIDI